

Sentenza del Tribunale 1° luglio 2010 — Nuova Terni Industrie Chimiche/Commissione(Causa T-64/08) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Indennizzo per un esproprio a fini di pubblica utilità — Proroga di una tariffa agevolata per la fornitura di elettricità — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Nozione di agevolazione — Principio della tutela del legittimo affidamento — Esecuzione dell'aiuto»)

(2010/C 221/60)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Nuova Terni Industrie Chimiche Spa (Milano) (rappresentanti: avv. ti T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino e G. Barone)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e G. Conte, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 novembre 2007, 2008/408/CE, relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie [Chimiche] (GU 2008, L 144, pag. 37).

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Nuova Terni Industrie Chimiche SpA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 92 del 12.4.2008.

Sentenza del Tribunale 2 luglio 2010 — Kerstens/Commissione(Causa T-266/08 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Pubblico impiego — Dipendenti — Trasferimento — Art. 7 dello Statuto — Interesse del servizio — Snaturamento degli elementi di fatto e degli elementi di prova — Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica — Diritti della difesa»)

(2010/C 221/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (Rappresentante: avv.to C. Mourato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: K. Herrmann e M.G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Impugnazione contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 8 maggio 2008, causa F-119/06, non ancora pubblicata nella Raccolta e diretta all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) Petrus Kerstens sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito del presente grado di giudizio.

⁽¹⁾ GU C 247 del 27.9.2008.